

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

50.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MARZO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MORO DINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	732		
Proposte di legge (Seguito della discussione):			
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (660);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	

PAG.

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	732
PRESIDENTE	732, 733, 741
ELKAN	739, 740, 741
GIOMO	735, 736, 737, 738, 739, 740
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	733
SANNA	732, 733
SPITELLA	733, 734, 735, 736

La seduta comincia alle 18,10.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bardotti e Romanato.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio, n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Modo Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716 concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Racchetti e Rognoni; Senatori Spigaroli e Codignola; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri riguardanti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

SANNA. Prima di proseguire la discussione vorrei sollevare una questione di ordine preliminare. Il ministro Misasi ha sollecitato il varo del provvedimento. Noi siamo ben lungi dal porre ostacoli affinché un provvedimento di questo tipo venga discusso e approvato anche rapidamente. Ma ritengo che dovremmo essere edotti immediatamente di un fatto nuovo. A noi risulta che c'è un accordo tra il Governo e i sindacati su questa materia e che sono state fatte delle proposte di modifica al provvedimento che alterano abbastanza profondamente i connotati del medesimo. Nella utilità stessa della discussione e della sua rapidità, ritengo che dovremmo essere immediatamente informati del contenuto degli accordi che sono intercorsi tra il Governo e i sin-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1971

dacati, altrimenti rischiano ciascuno di fare delle proprie teorie sul reclutamento del personale insegnante, quando c'è in cottura qualche altra cosa che ci scavalca tutti. Noi riteniamo quindi pregiudiziale che la nostra Commissione sia informata su tutto questo.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di precisare se la sua richiesta è una vera e propria pregiudiziale o se invece è una richiesta in via di fatto.

SANNA. Non si tratta di una richiesta formale. La mia richiesta viene incontro alle stesse sollecitazioni che ha fatto il ministro nel senso che, essendo noi messi a conoscenza tempestivamente dei contenuti di questi accordi, si possa venire rapidamente alla conclusione del provvedimento medesimo.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Qui siamo tutti spinti dall'esigenza di fare, di trovare una soluzione. Voi chiedete un discorso dal Governo per riaprire una discussione generale in termini tali che allora, formalità per formalità, noi siamo portati a dire che si chiuda la discussione generale e poi in sede di replica del Governo si chiarirà tutto.

Se invece è un discorso di *fair play* io vi dico semplicemente che non c'è un accordo nel senso di uno scavalco del Parlamento. Il Governo ha soltanto la preoccupazione di approvare presto questo disegno di legge; è impegnato soltanto sul punto che si facciano i corsi abilitanti e ha dato la sua adesione di massima al testo unificato.

I sindacati ci hanno prospettato alcune proposte che servono soltanto dal punto di vista funzionale a rendere più agevole il meccanismo del reclutamento. Proposte che ci sono apparse interessanti e che valuteremo insieme nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli. Ma non mi sembrano tali da mettere in discussione il testo del disegno di legge. Questa è la realtà. Non c'è un ribaltamento del testo, c'è solo una prospettazione fatta dai sindacati sul modo di organizzazione di questi corsi che ci pare abbastanza funzionale e che saremmo disposti a esaminare con voi nel momento in cui passeremo all'esame degli articoli.

SANNA. Questo chiarimento del ministro mi dice tutto e niente. Con la mia richiesta intendevo facilitare la discussione della Commissione; non intendevo far altro perché secondo me, dalle informazioni che ho, le ri-

chieste dei sindacati che in linea di massima il ministero avrebbe accettato sono abbastanza diverse dalle cose che sono contenute in questo provvedimento.

Il che, se avessimo avuto oggi una informazione più dettagliata, ci avrebbe consentito di arrivare più speditamente alla soluzione. Siccome ciò non si vuole fare, seguiamo la via da voi indicata.

GIOMO. Dobbiamo anche respingere un certo metodo. Noi dobbiamo discutere su 24 provvedimenti d'iniziativa parlamentare, che sono stati esaminati da un comitato ristretto, che ha dato vita ad un testo unificato. Ed ora ci sono i sindacati che vogliono interferire nei lavori del Parlamento, ed io, pur avendo il massimo rispetto per questi sindacati, voglio difendere la sovranità dei presentatori delle proposte di legge e di coloro che sono addivenuti al testo unificato, affinché si proceda nell'esame di questi provvedimenti. Se ad un certo momento il Governo avrà la sensibilità di fare passare per suoi certi accordi che ha preso con i sindacati, questo è un problema che riguarda il Governo e non il Parlamento.

PRESIDENTE. Nulla vieta al Governo di presentare, quando la ritenga opportuno, i propri emendamenti.

Proseguiamo nella discussione generale.

SPITELLA. Credo che il mio compito potrà essere assolto molto rapidamente, dopo l'intervento dell'onorevole Giordano nella seduta precedente, perché condivido l'impostazione che egli ha dato e quindi mi limiterò soltanto a puntualizzare alcuni aspetti ed a esporre alcune opinioni, avendo come base il testo unificato.

L'onorevole Giordano disse — ed io sono d'accordo con lui — che questi mesi intercorsi dal momento in cui il comitato ha ultimato la sua fatica ad oggi — e che sono stati impegnati in gran parte per ottenere l'assenso della Commissione bilancio — hanno consentito a tutti noi alcune riflessioni, in ordine al grosso problema che abbiamo dinanzi, di modo che oggi ci troviamo a puntualizzare meglio questa materia ed a individuare delle precisazioni, che possono essere opportune. Tuttavia confermo la mia opinione che queste precisazioni che mi accingo a ripetere — in parte già delineate dall'onorevole Giordano e contenute, mi pare di poter dire, anche in alcune considerazioni espresse dall'onorevole Moro Dino — non si discostano dalla sostanza del testo in discussione.

Io credo che noi tutti abbiamo ricevuto una proposta, da parte di una delle confederazioni sindacali, in ordine a questa materia, e ognuno di noi è libero di tenere nel conto che crede queste proposte, così anche il Governo, come ha preannunciato il ministro, nel momento in cui stiamo arrivando alla approvazione degli emendamenti.

Secondo il mio parere il primo problema che dobbiamo affrontare è quello della scelta di un sistema, per così dire, di passaggio, o di un sistema definitivo. Anch'io condivido la opinione che occorra attestarsi sulla ricerca di una soluzione che sia valida, fino a quando non entrerà in funzione un meccanismo più completo e più articolato, in connessione con l'attuazione della riforma universitaria. Credo, però, che, tenendo conto non solo dei tempi di approvazione di tale riforma — e che noi auspichiamo i più rapidi possibili — ma anche dei tempi necessari per la realizzazione della prima fase della riforma e per l'avvio di una frequenza da parte degli studenti di questa università riformata, passeranno alcuni anni. Il nostro provvedimento potrebbe avere il carattere di provvedimento-ponte per coprire l'arco di questo tempo.

Il secondo elemento, sul quale mi vorrei soffermare e che mi sembra di particolare importanza, è quello indicato dal testo unificato, relativo alla rielaborazione degli elenchi delle classi di abilitazione, che mi sembra un fatto preliminare molto importante e che dovrà tener conto dell'opportunità di raggruppare, per quanto è possibile, alcune delle attuali classi di corso. Se noi prescriviamo questo, limitandoci ai criteri generali, e lasciando al Governo di procedere con un suo decreto, noi creiamo le condizioni per la realizzazione dei corsi abilitanti che, altrimenti, potrebbero apparire troppo complessi e macchinosi. Accanto ai provvedimenti di riordinamento delle classi di abilitazione, con l'aggiunta dell'indicazione delle classi di abilitazione per gli istituti professionali, indicazione che attualmente non esiste, occorrerà precisare la tipologia delle lauree e dei titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione, con la tendenza ad una restrizione, sulla quale credo che vi sia un largo consenso in questa Commissione, in modo da eliminare per il futuro l'accesso agli esami di abilitazione dei cosiddetti forniti di lauree non specifiche. Ciò perché proprio nel momento in cui noi ci soffermiamo sulla preparazione e sull'accertamento delle capacità, in ordine ai problemi pedagogici e didattici dei corsi abilitanti, e diamo per scontato, almeno in gran parte, che la preparazione cul-

turale debba avvenire a monte di questi corsi, è necessario che noi restringiamo l'area dei titoli che danno accesso agli esami di abilitazione.

Detto ciò, io mi dichiaro consenziente con chi ha sostenuto in questa sede, anche se non sono tutti d'accordo, l'inevitabilità di cercare una distinzione, anche se entro ambiti limitati, fra la situazione in cui si trovano gli insegnanti attualmente in servizio, soprattutto quelli che hanno vari anni di servizio, ed i giovani che escono o usciranno dall'università nel prossimo futuro, non perché vogliamo tenere un particolare atteggiamento verso i cosiddetti vecchi — l'altra volta si è polemizzato su questo aggettivo e lo si è ritenuto ingiusto ed offensivo — ma perché dobbiamo tener presente coloro i quali hanno insegnato, sia pure per circostanze e speriamo non ripetibili, senza titolo di abilitazione per un certo numero di anni. In questo modo hanno inevitabilmente acquisito una parte di quella esperienza e preparazione che ai giovani, invece, noi dobbiamo richiedere, anche attraverso un periodo di tirocinio più direttamente impegnativo. Ciò ci dovrebbe consentire di affrontare il problema in maniera articolata e anche quelle difficoltà, che giustamente ci preoccupano, relativamente alla macchinosità di tutto un impianto, che dovrebbe essere destinato a varie decine di migliaia di insegnanti. Stabilito questo, credo che si potrebbe immaginare (ci sono delle proposte in questo senso anche in questo documento dei sindacati, proposte che io in parte ritengo di poter condividere, ma penso che debbano essere corrette) un corso per gli insegnanti che abbiano uno o più anni di servizio prestato e che siano forniti del titolo specifico, di carattere specialmente pedagogico, che serva soprattutto a completare la parte che manca nella loro preparazione in sede teorica. A questo si deve aggiungere l'esperienza che hanno fatto a scuola che può sostituire il tirocinio, per cui ritengo che dopo un periodo di questa dimensione (tre o quattro mesi di corso), potrebbero sostenere una discussione finale su una tesi da elaborare e da far verificare ai dirigenti del corso e conseguire quindi l'abilitazione.

Per coloro i quali invece sono sprovvisti del titolo specifico (e qui il discorso può valere sia per i laureati che insegnano con delle lauree non precisamente finalizzate all'insegnamento di alcuna disciplina, sia per coloro che insegnano pur essendo sprovvisti di laurea ed avendo un titolo inferiore) è evidente che dobbiamo cercare di fare uno sforzo perché sia verificata in qualche modo e appro-

fondita anche la preparazione culturale specifica relativa alle discipline che essi andranno a insegnare. Per questi credo sia accettabile la proposta, già anticipata l'altra volta da qualche collega, di due corsi: uno a carattere più strettamente culturale, superato il quale con un dichiarazione di idoneità dovrebbero accedere a un secondo corso che dovrebbe avere un carattere di tipo pedagogico, sul tipo di quel corso unico che dovrebbero seguire coloro che hanno una laurea specifica.

Dopo questo primo e secondo periodo (che potranno essere ognuno di tre mesi) ci sarebbe il conseguimento dell'abilitazione.

Non è questa una forma di ipocrisia per mascherare una abilitazione didattica o, come qualcuno dice, una promozione sul campo, alla quale io sono nettamente contrario e ritengo che un minimo di verifica e uno sforzo di approfondimento deve essere richiesto a questi docenti. Tuttavia mi rendo conto, data la situazione in cui ci troviamo, della necessità di realizzare un qualcosa che non sia insostenibile o effettivamente oneroso.

Sul modo di realizzare questi corsi mi pare che il testo unificato dia una formulazione sufficientemente chiara e precisa. Certo è bene che quel testo o sia mantenuto o sia integrato, se è necessario, perché non dobbiamo poi trovarci con un provvedimento equivoco in cui uno intendeva una cosa e un altro un'altra. Che questi corsi debbano avere come protagonisti gli abilitandi siamo tutti d'accordo; che debbano tendere a una impostazione diversa da una certa maniera di impartire le lezioni così come è stato fatto nel passato, siamo d'accordo; che però questi corsi diventino solo una finzione in cui si parla di qualcosa tanto perché si deve parlare e ci si sottrae a qualunque valutazione, a questo punto credo di non poter condividere una soluzione del genere.

Come realizzare questi corsi? Ritengo che per essi la base provinciale sia quella giusta. In province molto grandi al limite si potrà arrivare anche ad una ulteriore articolazione, ma in linea di massima credo che la dimensione potrebbe essere questa.

Quando fare questi corsi? Si potrà lasciare un po' all'iniziativa locale, di scegliere per esempio la giornata del sabato pomeriggio o della domenica mattina, a seconda delle distanze e delle situazioni particolari. Credo non sia irrealizzabile con uno sforzo di buona volontà una ipotesi di questo genere, tenendo conto che in definitiva il periodo che impegna tutta la massa dei docenti dovrebbe essere il primo periodo (tre o quattro mesi) in cui

si svolge il corso A e il corso B. Nel secondo periodo soltanto quelli sprovvisti del titolo specifico dovrebbero frequentare le lezioni e quindi il turbamento della vita scolastica potrebbe essere limitato e contenuto. Per quanto si riferisce invece ai nuovi laureati i corsi dovrebbero essere impostati su una articolazione più ampia, dovendosi aggiungere alla formazione più strettamente di carattere pedagogico la parte del tirocinio che questi evidentemente debbono affrontare, per cui credo che una durata di sei-sette mesi potrebbe essere accettabile, comportando un impegno non quotidiano, ma limitato ad alcuni giorni alla settimana.

La dimensione di carattere regionale dovrebbe diventare la formula normale di svolgimento dei corsi per il conseguimento della abilitazione. Si vedrà poi dal numero degli iscritti quale è la mole di questi aspiranti alla abilitazione che intendono frequentare immediatamente il corso. Eventualmente si potranno anche ripetere con maggiore o minore frequenza, dislocando se è indispensabile questi laureati nella prima o nella seconda metà di un anno scolastico.

Detto questo rimane il secondo problema, quello dell'accesso ai ruoli dello Stato. Credo che ormai sia sufficientemente chiaro che lo itinerario debba essere questo. Il 31 marzo è vicino, il decreto-legge che abbiamo convertito in legge nell'estate scorsa con l'istituzione del posto orario prevede questa data per il reperimento dei posti di ruolo da mettere a disposizione. Io mi auguro che il Ministero sia in grado, entro questa data, di darci l'esatta indicazione della disponibilità di posti attualmente esistenti; dopo di che ci saranno i trasferimenti e subito dopo le nomine nelle graduatorie residue stabilite in base alla legge n. 831 e le altre leggi successivamente emanate per l'ingresso nei ruoli.

A questo punto vorrei rinnovare un pressante invito al Governo affinché affronti in tutti i modi la definizione delle graduatorie di cui alla legge n. 468; perché soltanto in questo modo potremo evitare quei grandi ondeggiamenti di masse di insegnanti. Perché se è vero che l'introduzione del posto orario provocherà un notevole allargamento di disponibilità di posti per la scuola media inferiore, noi potremo avere un afflusso ulteriore di insegnanti che stanno attualmente nella scuola secondaria superiore verso la scuola media, per poi ritornare dopo un anno alla scuola superiore in forza della legge n. 468. Pertanto se fosse possibile rendere operante questa legge nel giro di pochi mesi, si potrebbe evitare questo

inconveniente. Dopo di che dovremmo realizzare le nuove graduatorie ad esaurimento alle quali si accede avendo l'abilitazione, quindi anche abilitazioni che si conseguiranno con questi corsi abilitanti che si concluderanno alla fine del 1971 e nei primi mesi del 1972. In questo modo le nuove graduatorie potrebbero essere pronte per l'anno scolastico 1972-73 e inizierebbe l'afflusso ai ruoli anche da queste graduatorie.

Ritengo sia una formula equa mettere in queste graduatorie gli abilitati con 3-4 anni di insegnamento, per poi farli passare nei ruoli.

Per quanto riguarda la formazione delle graduatorie ritengo che ad ogni esame di abilitazione, e quindi ogni anno, si dovrebbe formare una graduatoria che si pone dopo quella precedente, senza ricorrere al sistema dell'aggiornamento e dell'incastro delle varie posizioni perché altrimenti avremo delle graduatorie perpetuamente fluttuanti e il Ministero non riuscirebbe ad effettuare le nomine.

D'altra parte mettere insieme nelle stesse graduatorie personale che proviene da corsi tenuti in periodi diversi è sempre un grosso rischio.

A proposito di questo problema credo si debba fare una considerazione relativa anche ad un altro tema riguardante i corsi abilitanti. Si è parlato di una commissione centrale che dovrebbe coordinare e dare delle direttive su tutta questa materia, e si è detto da parte di alcuni che questo non sarebbe il metodo migliore, in quanto la fissazione dei programmi e dei criteri dovrebbe essere lasciata all'autonomia regionale dei gruppi che promuovono questi corsi.

Ritengo che la Commissione potrà essere modificata, potrà essere resa più caratterizzata in senso tecnico, comunque è indispensabile che ci sia una commissione di carattere centrale che dia delle direttive generali.

Non mi pare che sia accettabile la rinuncia al secondo canale per l'ingresso nei ruoli, anche se deve essere mantenuto in un ambito più ristretto, per esempio del 25-30 per cento; su questo problema ritengo che potremo anche discuterne. Però per coloro che intendono accelerare il loro ingresso nei ruoli, attraverso un maggiore impegno di studio, mi pare debba essere stabilita una via immediata per cui dopo il conseguimento dell'abilitazione ci possa essere un concorso per esami per entrare direttamente nei ruoli stessi.

Con questo ritengo di aver concluso le considerazioni che intendevo fare, e pertanto mi associo a coloro che hanno sottolineato la necessità di concludere rapidamente l'iter di que-

sto testo unificato, affinché nei primi mesi del 1972 si possano svolgere questi corsi.

GIOMO. Il testo unificato che stiamo esaminando è una ulteriore riprova del modo un po' confuso e discontinuo con cui la maggioranza tratta la materia della politica scolastica. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una legge ponte, una legge parcheggio, e non ad una legge di struttura che risolva definitivamente un problema come quello dell'assunzione e immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

A dimostrarlo giovano le seguenti osservazioni sul testo del provvedimento in oggetto.

Per prima cosa a noi non è chiaro l'ambito di applicazione del provvedimento. Mentre sembra indubbio che le nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione trovino applicazione nei confronti dei docenti non di ruolo e degli aspiranti all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di primo e secondo grado, non altrettanto indubbio è se la « sanatoria » per gli abilitati attualmente in servizio e la generalizzata immissione nei ruoli dei nuovi abilitati, sia pure attraverso graduatorie nazionali permanenti, riguardino solo il personale della scuola media, come risulterebbe dal titolo del provvedimento, ovvero tutto indistintamente il personale della scuola secondaria come invece risulterebbe dalla relazione delle varie norme sul testo. Su questo punto, com'è ovvio, occorre essere estremamente precisi.

Inoltre noi siamo chiamati ad approvare un provvedimento che, com'è chiaramente indicato nel primo comma dell'articolo 1, e come del resto è stato confermato senza mezzi termini dal ministro della pubblica istruzione, è destinato ad avere una efficacia limitata nel tempo non solo in relazione all'entrata in vigore di norme che stabiliscono nuove tecniche di formazione per il personale docente, ma anche in relazione al completo riordinamento di tutta la scuola secondaria di primo e secondo grado (cui sta attualmente attendendo, com'è noto, il Ministero della pubblica istruzione e di cui la cosiddetta legge-ponte ha costituito il preannuncio) e soprattutto alla riforma universitaria.

Infatti il disegno di legge governativo numero 612 sulla riforma universitaria, profondamente rielaborato dalla VI Commissione del Senato, prevede all'articolo 18 che tutto il settore della formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio professionale rientri nella esclusiva competenza dell'università ed in particolare modo dei dipartimenti,

cui spetta di organizzare appositi corsi destinati a concludersi con una prova di accertamento avente « valore d'esame di Stato di abilitazione professionale ». Il presente testo unificato, invece, affida il compito di provvedere ai corsi per l'abilitazione prevalentemente al personale della scuola secondaria, anche se nel primo comma dell'articolo 2 si prevede il ricorso all'opera di docenti universitari. Ma che questo ricorso sia affatto secondario emerge anche dalla redazione dell'articolo 3, secondo il quale, del comitato costituito presso il Ministero della pubblica istruzione per l'organizzazione, ed il funzionamento dei corsi di cui trattasi, sono chiamati a far parte soltanto tre professori universitari, mentre ne resta escluso il direttore generale dell'istruzione universitaria.

Perciò se il provvedimento di riforma dell'università non verrà insabbiato — come si dice — e riuscirà ad andare in porto con l'inizio del prossimo anno accademico e se, d'altra parte, anche i tempi d'approvazione del presente testo unificato saranno accelerati in guisa tale che esso possa essere approvato per la fine di quest'anno scolastico, noi corriamo il rischio di trovarci di fronte a due normazioni che si escludono a vicenda. In questo momento, quindi, il nostro esame verte su di un provvedimento che ha un destino quanto mai incerto e comunque subordinato a quello della riforma universitaria.

Vi è poi un terzo fondamentale punto che, a nostro giudizio, merita di essere energicamente sottolineato, ossia il punto della costituzionalità o meno di questo testo unificato. Com'è noto la Costituzione prescrive, nel penultimo comma dell'articolo 33, un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Gli esami di abilitazione che si svolgono attualmente, secondo la vigente disciplina, sono esami di Stato e l'articolo 18 del disegno di legge di riforma universitaria, cui abbiamo appena accennato, attribuisce appunto all'accertamento che ha luogo a conclusione dei corsi abilitanti valore di esame di Stato di abilitazione professionale. Diciamo, per inciso, che siffatta attribuzione che, malauguratamente, si va generalizzando (si cominciò, com'è noto, con l'attribuire valore di esame di Stato agli esami di licenza media) è, a nostro avviso, discutibile e pericolosa, perché svuota di ogni contenuto l'esame di Stato che così diventa una pura « *factio* ».

Comunque l'esigenza di carattere costituzionale di prevedere un esame di Stato al termine dei corsi, di cui parla l'articolo 1, non si è neppure presentata agli elaboratori del

presente testo unificato, i quali, incuranti del preciso dettato costituzionale, hanno statuito che l'abilitazione si consegue dopo il superamento di una prova di accertamento, che non può ovviamente avere né sostanza né valore di esame di Stato.

Il quarto punto riguarda il pratico svolgimento dei corsi, sia per quanto concerne il corpo docente, sia per quanto concerne coloro che dovranno frequentarli e che sono anch'essi docenti.

Da calcoli eseguiti da esperti i corsi abilitanti dovrebbero interessare oltre 100.000 persone. Perciò per quanto possa essere distribuito nelle varie province, il numero dei partecipanti ai singoli corsi resta sempre notevole. Di conseguenza, se i corsi abilitanti avranno un minimo di serietà, non potranno svolgersi tutti e sempre nelle ore pomeridiane (si pensi al tirocinio guidato che è presumibile abbia luogo solo o prevalentemente nelle ore antimeridiane).

Perciò non solo si dovrà provvedere a sostituire con supplenti il corpo docente dei corsi (in grandissima parte costituito, come giova ripetere, da docenti di scuole secondarie da utilizzare in numero proporzionale a quello dei frequentanti), di cui il testo unificato espressamente prevede la dispensa dall'insegnamento, ma anche a sostituire i docenti non di ruolo che dovranno frequentare i corsi stessi. Sarà quindi indispensabile ricorrere ad un cospicuo numero di supplenti con l'effetto di introdurre, nella già tanto disordinata vita della scuola, un altro elemento di grave turbamento.

I nostri rilievi su questo punto ci inducono ad insistere, perché l'organizzazione dei corsi abilitanti sia affidata esclusivamente all'università, come previsto dal disegno di legge di riforma universitaria.

Circa il punto centrale del provvedimento, e cioè la sostituzione dei corsi abilitanti all'attuale sistema degli esami di abilitazione, siamo in linea di massima d'accordo. Noi abbiamo sempre sostenuto che gli esami di abilitazione e gli esami di concorso per l'ingresso nei ruoli, così come sono attualmente organizzati, costituiscono una duplicazione inutile e che la distinzione dei due momenti, il momento dell'accertamento delle qualità necessarie per bene svolgere la funzione dell'insegnamento sul piano pedagogico-didattico ed il momento dell'accertamento della specifica preparazione professionale possano essere distinti, sia per evitare l'anzidetta duplicazione che comporta perdita di tempo, aggravio per l'erario, varie incidenze negative sul funzio-

namento della scuola, sia per accelerare i tempi per la sistemazione in ruolo di quanti intendano dedicarsi all'insegnamento. Abbiamo, anzi, sostenuto — e ci proponiamo di presentare al riguardo appositi emendamenti al citato articolo 18 del disegno di legge di riforma universitaria — che sarebbe quanto mai opportuno che le università, oltre ad organizzare corsi annuali di formazione pedagogica per i laureati, organizzassero anche corsi biennali per studenti universitari aspiranti all'insegnamento, in modo che essi possano essere in grado, non appena conseguita la laurea, di sostenere gli esami finali per l'abilitazione. I concorsi a cattedra dovrebbero essere svolti per soli esami. Così si brucerebbero le tappe per l'immissione dei giovani nei ruoli dell'insegnamento e si potrebbe eliminare una delle più gravi deficienze della scuola di oggi, che è stata ed è costretta a fronteggiare l'apprazabilissimo fenomeno dell'esplosione scolastica con personale molto spesso non sufficientemente qualificato.

Tutto ciò premesso, le domande di fondo che al riguardo dobbiamo rivolgerci sono queste: a) qual'è la precisa natura dei corsi previsti da ltesto unificato; b) se tali corsi sono da considerare corsi seri e tali da riuscire allo scopo di porre in grado il personale docente che li frequenti « di svolgere efficace azione educativa e didattica nella comunità scolastica ».

Riguardo alla natura dei corsi, sembrerebbe che questi siano diretti unicamente a formare sul piano pedagogico e didattico i docenti non di ruolo e gli aspiranti all'insegnamento; senonché nel quarto comma dell'articolo 1 si parla di « approfondimento culturale », che non si sa bene se debba essere riferito alla cultura professionale, ossia al contenuto della o delle discipline da insegnare, ovvero — ma questa interpretazione sembrerebbe piuttosto da escludere — ai problemi strettamente pedagogici e a quelli dell'educazione. È necessario essere molto chiari su questo punto, se si vuole veramente porre in essere una nuova disciplina per le abilitazioni.

Riguardo alla seconda domanda, e cioè se si tratti di corsi seri, purtroppo la risposta non può essere positiva. Questi corsi sono da considerare tutt'altro che seri, almeno per quanto riguarda la loro fase conclusiva, in quanto non ci è dato sapere come questi corsi si svolgeranno lungo il precedente *iter*. Orbene, per la fase conclusiva è prevista una prova consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso, prova sulla cui idoneità, ai fini di un serio accertamento dell'ap-

profondimento delle scienze educative e delle capacità ed attitudini professionali, è lecito dubitare assai.

Noi riteniamo che l'accertamento di cui trattasi debba attuarsi mediante lo svolgimento di prove scritte ed orali (le prove scritte dovrebbero essere anonime come avviene in tutti i concorsi) che offrano le massime garanzie di serietà e di obiettività.

Ad ogni modo un giudizio definitivo su questo secondo punto resta condizionato dalla conoscenza delle concrete modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi la cui determinazione è devoluta al comitato previsto dall'articolo 4.

I tre primi articoli del testo unificato costituiscono la premessa, e verrebbe voglia di dire l'alibi, alla normazione relativa all'immissione in ruolo senza limiti di tempo di coloro che siano semplicemente abilitati e che quindi vengono con ciò stesso autorizzati a sottrarsi allo sforzo richiesto da ogni serio concorso. Siamo decisamente contrari alla introduzione di un sistema permanente di sanatoria per gli abilitati perché ciò significherebbe in sostanza prevedere due vie normali e stabili per l'immissione nei ruoli; una via attraverso i corsi abilitanti più una certa anzianità di servizio ed una seconda via del concorso per titoli ed esami senza che sia necessario il requisito del servizio scolastico.

Essendo stato riservato, a partire dall'anno scolastico 1971-72, l'80 per cento del numero totale delle cattedre vacanti agli abilitati, in possesso di una modesta anzianità di servizio scolastico iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, solo il 20 per cento delle cattedre stesse resta riservato ai normali concorsi a cattedre per titoli ed esami. Tale aliquota è poi destinata ad essere elevata al 50 per cento a far tempo dal 1° ottobre 1975.

Il testo unificato in esame non dice se coloro che parteciperanno ai concorsi annuali per titoli ed esami per le anzidette aliquote debbono o meno essere in possesso della abilitazione; in caso negativo non si può concordare con il proposito di immettere in ruolo personale nei cui confronti non sia stato eseguito alcun accertamento preliminare per quanto riguarda la preparazione culturale sul piano pedagogico-didattico. Ma quello che soprattutto occorre rilevare, è che la riserva fino al 1975 di una così modesta aliquota di posti da ricoprire con la procedura normale dei concorsi colpisce soprattutto i giovani appena laureati che troveranno tutti o quasi tutti i posti occupati dai già abilitati o da quelli che conseguiranno, mercè la nuova procedura, la

abilitazione a mano a mano che compiranno il quadriennio di servizio. Dal 1975 in poi le cose sono destinate a migliorare; ma è evidente che i giovani laureati aspiranti all'insegnamento si troveranno sempre in una condizione di svantaggio rispetto ai meno giovani o ai più anziani, condizione che, d'altra parte, non si potrebbe dire quanto sia conforme al dettato costituzionale che non consente situazioni di disparità. Ad ogni modo la impostazione di questa parte del testo unificato in esame contrasta proprio con quella nuova politica che si vorrebbe fare nei confronti dei giovani nel senso di incoraggiarli ad inserirsi nella società e nel mondo operativo e non già ad ostacolarli come invece sostanzialmente si fa con il provvedimento che stiamo esaminando.

Conclusivamente il nostro pensiero sul testo unificato è il seguente. In via generale siamo favorevoli ai corsi abilitanti purché però siano corsi seri e si concludano con autentiche, serie, obiettive prove di esame. Siamo contrari alla organizzazione dei corsi così come è previsto dal presente testo di disegno di legge; consideriamo di gran lunga preferibile la normazione dell'articolo 18 della legge di riforma universitaria e perciò riteniamo che anziché dar corso al presente testo unificato, per quanto riguarda il nuovo sistema delle abilitazioni, sarebbe meglio attendere il varo del disegno di legge della riforma universitaria il quale se non si riaccenderà la disputa in seno ai partiti della cosiddetta coalizione di centro-sinistra, dovrebbe essere varato per l'inizio del prossimo anno accademico.

In molte occasioni abbiamo espresso il nostro avviso contrario ai provvedimenti di carattere speciale per l'immissione nei ruoli di personale che non abbia superato il severo vaglio dei concorsi così come è costretto a superarlo tutto il personale che aspira ad essere immesso nei ruoli dello Stato. Si può concordare con una « sanatoria » limitata al personale attualmente in servizio ma non si può concordare con la stabile adozione del sistema previsto dal testo in esame che praticamente assegna la metà dei posti di ruolo al personale semplicemente abilitato con la procedura facilitante sulla quale ci siamo soffermati e l'altra metà per concorsi creando situazioni di disparità non consentite dalla Costituzione. Nel testo unificato dovrebbe essere precisato che una volta sistemato in ruolo, con un provvedimento di sanatoria, il personale attualmente in servizio in possesso di abilitazione, tutto l'altro personale docente che voglia entrare nei ruoli deve sottoporsi a un duplice esame: esame di abilitazione con

il nuovo sistema introdotto dal testo unificato ed esame di concorso per soli esami per ottenere il posto di ruolo.

Deve essere stabilita una netta distinzione tra esame di abilitazione ed esame di concorso per entrare nei ruoli: il primo deve essere esclusivamente diretto all'accertamento delle capacità ed attitudini per insegnare; il secondo deve essere esclusivamente diretto all'accertamento della preparazione professionale. Nel nuovo sistema dovrebbero essere del tutto aboliti i titoli.

ELKAN. Vorrei rifarmi all'intervento che abbiamo testé ascoltato da parte dell'onorevole Giomo perché condivido alcune delle sue preoccupazioni che sono più che giustificate, ma al tempo stesso dissento da altre cose che ci ha proposto per migliorare, con un proposito lodevolissimo, e risolvere transitoriamente il problema dell'immissione in ruolo. Se facessimo la storia di tutti i provvedimenti che abbiamo varato in questa Commissione per soccorrere alla esigenza prima della scuola di avere gli insegnanti e, una volta che la scuola ha ottenuto questi insegnanti anche con un carattere di provvisorietà, di poterli poi, per la forza stessa delle cose, di poterli inserire nei ruoli, dobbiamo constatare effettivamente che c'è stato un notevole disordine nel modo di affrontare e risolvere questo problema. Ci consola il fatto che in paesi dove si è avuto un così rapido sviluppo scolastico (come nel nostro) addirittura si sono presi dei provvedimenti ancora più larghi e di non minore responsabilità, ma questa è una modesta consolazione. Noi che abbiamo sempre ritenuto, e riteniamo, che la scuola sia il punto fondamentale da cui muove tutto quel complesso di attività e di impegni civili, morali, culturali e professionali che poi danno significato alla stessa civiltà, agli stessi sforzi di un popolo, ci preoccupiamo che la scuola abbia degli insegnanti che siano capaci non solo di essere buoni insegnanti, ma anche dei buoni educatori, non solo di trasmettitori di cultura, ma anche di saperla portare all'attenzione dei loro discenti in modo da stabilire un colloquio permanente con loro e creare il fatto educativo oltre che il fatto culturale.

Purtroppo tutte le volte che ci siamo posti il problema, la dimensione dello stesso è apparsa più ampia, e in questo momento ci troviamo di fronte ad una situazione che ci preoccupa più che in passato, in quanto non andiamo molto lontani dal vero se fissiamo in cento mila il numero delle persone che beneficerebbero di questo provvedimento.

Centomila professori che attualmente sono impegnati nella scuola, e di fronte ai quali occorre avere il rispetto necessario per chi esercita una professione che è nobilitata dalla stessa sua realtà, anche se non sempre coloro che esercitano questa professione sono all'altezza di questa responsabilità.

Ritengo sia estremamente importante accelerare la definizione di questo delicato problema dei corsi abilitanti, ma ho l'impressione che frazionando il nostro lavoro in un modo settoriale si arrivi solo a procrastinare una rapida soluzione da tutti auspicata.

Devo dire che dissento da quanto proposto dal collega Giomo, che ci invita a trovare nelle università il centro più idoneo per organizzare questi corsi abilitanti. Non che non abbia presente la capacità obiettiva o soggettiva che possono avere le università a questo compito così importante, ma ritengo che l'organizzazione universitaria così come è stata portata avanti fino ad ora, e le conseguenze di una riforma che tutti auspichiamo, ma che avrà delle scadenze a lungo termine, ci debbono far riflettere attentamente.

GIOMO. Il mio tentativo è soltanto quello di cercare di coordinare ciò che stanno facendo i nostri colleghi al Senato con le nostre proposte.

ELKAN. Effettivamente nella riforma universitaria attualmente in discussione al Senato è prevista la possibilità di abilitare alla professione attraverso dei corsi, però ho l'impressione che è un programma — come diceva il collega Spitella — che potrà attuarsi dopo che l'università attraverso la sua riforma avrà avuto il suo assetto necessario. Quindi, senza voler dare carattere di legge ponte, ma senza neanche dare a questo provvedimento un carattere assolutamente definitivo in prospettiva, ritengo che la proposta di organizzare questi corsi abilitanti facendo ricorso ai docenti universitari, che possono dare quel contributo fondamentale per i nuovi orientamenti pedagogici, didattici e culturali sia da tenere in debita considerazione.

L'attività di questi docenti universitari dovrebbe essere coadiuvata da un comitato che non sia troppo centralizzato, ma che viceversa sia articolato in maniera che la periferia possa avere una sua autonomia nel predisporre i programmi, l'attività, gli orari, e che in definitiva dia delle indicazioni e delle direttive generali.

Una soluzione del genere in questo importante e delicato problema, credo che sia molto più funzionante e realistica.

Successivamente penso che il collega Giomo abbia commesso un errore di ingenuità nell'interpretazione di quanto proposto, quando ha diviso la percentuale in un 50 per cento che sono già in attività nella scuola e l'altro 50 per cento dei posti da assegnarsi ai giovani. Personalmente sarei favorevole ad una soluzione che divida la percentuale in un 70 e in un 30 per cento.

Per quanto riguarda la prospettiva della licenziabilità, questi corsi abilitanti, come è già stato ricordato, sono diversificati; infatti a coloro che già insegnano nella scuola si attribuisce un titolo valido che risolve il problema del tirocinio, quindi sarebbero per questa stessa ragione esentati dall'impegno del tirocinio, cioè dalla sperimentazione dell'insegnamento che, invece, è riservata ai corsi abilitanti per coloro che hanno insegnato nelle scuole, sia pure per delle supplenze saltuarie, che comunque non pesano sulla nostra coscienza e responsabilità e che vengono denominati professori non di ruolo, ma che già si ritengono potenzialmente in ruolo, perché la non licenziabilità a tempo indeterminato ed il fatto di avere più volte accarezzato l'illusione di essere inserite al più presto nei ruoli, attraverso graduatorie ad esaurimento, ci mettono nella condizione di dover effettivamente mantenere questo impegno. Ciò è necessario anche per solidificare la scuola, almeno nelle sue strutture, ed anche perché si può fare a questo proposito una considerazione ovvia, e che va fatta specialmente da noi che in gran parte siamo insegnanti, sul senso di responsabilità che vi deve essere anche nell'attuale situazione di conflittualità permanente all'interno della scuola. In questo modo si crea una insoddisfazione sia negli insegnanti che nei discenti, anche perché vi è un continuo ricambio degli stessi docenti, per cui non si stabilisce quel clima fondamentale di stima da parte dei discenti verso i docenti e un dialogo costruttivo e continuativo. Se noi non riusciamo a stabilire questo clima, difficile in questi momenti delicati, un docente non produce il massimo sforzo, anche autonomo, per rendersi all'altezza della sua responsabilità. Gli studenti stessi sono i primi giudici che condannano e respingono una situazione del genere, per cui anche la parte culturale è piuttosto approssimativa e non approfondita, può essere resa più stabile e più approfondita dalla responsabilità stessa di chi è messo tutti i giorni di fronte al giudizio dei giovani, che diventano sempre più perspicaci nei giudizi su chi è o no all'altezza della si-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1971

tuazione. Pertanto io penso che i corsi abilitanti non siano un toccasana nel senso assoluto della parola, ma siano la soluzione migliore per uscire dalla situazione attuale, in cui ci troviamo di fronte ai professori non di ruolo. Una abilitazione didattica sarebbe una parodia e già in questa Commissione l'abbiamo condannata come irreparabile e quindi è inutile tornarci sopra. Un corso esclusivamente di aggiornamento, con delle prove finali di accertamento di frequenza o di progresso culturale pedagogico, non è un provvedimento tale da giustificare l'immissione in ruolo. I corsi abilitanti devono avere, per coloro che sono già nella scuola, un periodo di tempo compatibile come orario e come durata, affinché possano continuare ad insegnare e nel tempo stesso frequentare questi corsi con una prova finale — ed in ciò condivido il pensiero dell'onorevole Giomo — che sia anonima, non collettiva, per la parte scritta e con un colloquio finale per la parte orale. Ciò rappresenta la soluzione migliore anche dal punto di vista costituzionale. Naturalmente devono essere esclusi gli esami oggi tanto in voga, per cui si fanno platealmente con una manifestazione corale e nello stesso tempo di pretesa di voti che comportano una stessa dimensione con una valutazione approssimativa. Se noi riuscissimo ad arrivare al traguardo che ci siamo proposti, non violeremo la Costituzione, come non l'abbiamo violata quando abbiamo approvato l'abilitazione didattica. Difatti finora non vi è stata alcuna sentenza negativa.

Per i corsi abilitanti le regioni dovrebbero intervenire come centro operativo articolato. Per gli insegnanti non di ruolo e che abbiano *sic et simpliciter* soltanto la laurea e che non hanno avuto la possibilità di manifestare la loro trascendente forza di trasmissione di cultura e di sapere nell'ambito scolastico, ritengo che, anche per i neo-laureati, vi debbano essere i corsi abilitanti. Vorrei far presente come non si debba stralciare l'articolo 18 della riforma universitaria, come suggeriva l'onorevole Giomo, perché può darsi che dall'esame approfondito di questa risulti l'impossibilità pratica di dare l'abilitazione attraverso corsi abilitanti inseriti nel corso universitario.

Rimane il problema degli esami di concorso. Noi lasciamo fino all'anno le graduatorie, finché non avremo assorbiti tutti, con un procedimento che ci auguriamo il più rapido possibile, in modo da eliminare questa continua preoccupazione. Affidiamo, invece, ai giovani che vogliono cimentarsi senza alcuna considerazione — ed io condivido l'imposta-

zione di anzianità solo come validità di concorso — la prova del concorso per entrare nella scuola: prima per un numero più limitato e poi per una percentuale maggiore. Come saranno fatti questi concorsi? Noi qui non ce ne preoccupiamo. Però è troppo evidente che superato questo impegno che abbiamo, dobbiamo anche considerare, nella discussione dello stato giuridico che affronteremo, questo problema e in che modo si possono fare questi concorsi, quale è il sistema migliore, il più moderno, quale è effettivamente la soluzione migliore perché un giovane possa essere introdotto nei ruoli.

Termino ricordando una mia preoccupazione già espressa in questa Commissione. Bisognerà (e anche questo avverrà in sede di discussione dello stato giuridico) rivedere la durata di servizio dei docenti, portandola a 65 anni anziché 70 in modo che ci sia una maggiore disponibilità di avvicendamento, così che si potrà pensare a un profondo rinnovamento del personale docente della scuola. Non è male impegnarsi in questo senso perché le riforme che vogliamo introdurre nella scuola, che sono indispensabili, sono più facilmente recepibili da docenti nuovi, giovani, duttili anziché da docenti che si sono già profondamente convinti, per deformazione professionale, di essere essi nella verità e contrastano per forza di cose con qualunque innovazione che viene portata con una resistenza che è quanto mai giustificabile e a volte può essere eroica e negativa.

Termino il mio intervento sollecitando i colleghi e la presidenza ad un'opera di approvazione la più rapida possibile perché si possa, chiudendo la discussione generale, passare all'articolato e riuscire a dare rapidamente al Senato, che avrà anche del tempo da impiegare su questo provvedimento, il testo, in modo di potere, all'inizio del prossimo anno scolastico, iniziare i corsi di abilitazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO